

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Rapporto Conclusivo

Attività di controllo ex art. 29-*decies* del Dlgs 152/06 e s.m.i., comma 3

MASOL CONTINENTAL BIOFUEL s.r.l.
Stabilimento di Livorno

Autorizzazione Ministeriale n. DM n. 69 del 18 marzo 2016 e s.m.i.

Attività di controllo effettuata dal 19 luglio 2021 al 26 luglio 2021

Data di emissione 21/09/2021

Indice

1	Premessa.....	3
1.1	Definizioni e terminologia.....	3
1.2	Finalità del presente Rapporto.....	4
1.3	Campo di applicazione.....	4
1.4	Autori e contributi del Rapporto	4
2	Impianto AIA Statale oggetto dell'Ispezione	4
2.1	Dati identificativi del gestore	4
2.2	Verifica pagamento tariffa del controllo ordinario e rapporto annuale di esercizio dell'impianto	5
3	Evidenze oggettive, risultanze e relative azioni da intraprendere.....	6
3.1	Evidenze oggettive.....	6
3.2	Visita in loco.....	11
3.3	Risultanze e relative azioni da intraprendere	13

1 Premessa

1.1 Definizioni e terminologia

Attività di controllo ambientale: (fonte direttiva) l'insieme delle azioni desunte dall'art.3, punto 22 della Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, ivi compresi visite in sito, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'impianto, intraprese dall'Autorità competente per il controllo al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché se del caso, monitorare l'impatto ambientale di queste ultime.

Attività di controllo ordinaria: ispezione ambientale effettuata nell'ambito di un programma e in accordo a quanto previsto nell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 decies comma 3, con oneri a carico del gestore.

Attività di controllo straordinaria: ispezione ambientale effettuata in risposta a reclami, durante indagini in merito a inconvenienti, incidenti e in caso di violazioni o in occasione del rilascio, del rinnovo o della modifica di un'autorizzazione; è considerata sinonimo di *"ispezioni straordinarie"* di cui all'art. 29-decies, comma 4, del D.Lgs.152/2006.

Non Conformità (mancato rispetto di una prescrizione): mancato rispetto di una prescrizione dell'AIA e/o di un requisito di legge ambientale di settore, se espressamente richiamati nell'AIA.

Comporta comunicazioni all'Autorità Competente, ai sensi dell'articolo 29-quattordices del D.Lgs.152/06, con le relative proposte di misure da adottare che sono riconducibili ai seguenti livelli progressivi di severità in funzione della gravità della non conformità rilevata, in accordo a quanto specificato dell'articolo 29-decies comma 9:

- proposta di diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- proposta di diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;
- proposta di revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e per la chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.

Comporta inoltre eventuale comunicazione all'Autorità Giudiziaria in caso di fattispecie che integrano sanzioni di natura penale.

Proposte all'Autorità Competente delle misure da adottare: (fonte art. 29 decies comma 6 D.Lgs.152/06 s.m.i. come modificato dal D.Lgs.128/10) sono eventuali rilievi del Gruppo Ispettivo che determinano una comunicazione specifica all'Autorità Competente circa le non conformità rilevate.

Violazioni della normativa ambientale: mancato rispetto di un obbligo legislativo non espressamente richiamato nell'atto autorizzativo e quindi non riconducibile al sistema sanzionatorio previsto dall'art. 29-quattordices (ad esempio superamenti di limiti emissivi fissati dalle vigenti normative di settore, inottemperanze di prescrizioni discendenti da procedimenti di VIA, non osservanza delle disposizioni sui rischi di incidenti rilevanti di cui al D.Lgs.105/2015 - ex 334/99 e s.m.i.).

Condizioni per il gestore: (definizione stabilita da ISPRA nell'ambito del sistema delle Agenzie Regionali): condizioni relative alle modalità di attuazione del PMC stabilite nell'ambito delle attività di controllo dall'autorità competente per il controllo (ad es. tecniche di esercizio, modalità attuative di autocontrolli, redazione di procedure ecc.).

Nella definizione di tali condizioni, l'Autorità Competente per il Controllo o Ente di Controllo, definisce generalmente anche i termini temporali entro i quali le stesse devono essere attuate / rispettate.

La definizione di tali condizioni non comporta necessariamente il riesame dell'AIA e a seguito della loro comunicazione da parte dell'Autorità Competente per il Controllo al gestore, diventano vincolanti per il gestore medesimo.

Criticità: (definizione stabilita da ISPRA nell'ambito del sistema delle Agenzie Regionali) evidenze di situazioni, anche connesse al contesto ambientale, che, pur non configurandosi come violazioni di prescrizioni dell'AIA o di norme ambientali di settore, generano un potenziale effetto o un rischio ambientale tali da richiedere l'individuazione di condizioni per il gestore atte a limitarne o prevenirne l'impatto.

1.2 Finalità del presente Rapporto

Il presente Rapporto conclusivo è stato redatto al fine di garantire la conformità a quanto richiesto dal comma 5 dell'art. 29-*decies* della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 46/2014.

1.3 Campo di applicazione

Il campo di applicazione del presente Rapporto è riconducibile alle attività di controllo prescritte in AIA per gli impianti industriali indicati nell'Allegato XII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e svolte ai sensi dell'art. 29-*decies* comma 3 del medesimo Decreto.

1.4 Autori e contributi del Rapporto

Il presente documento è stato redatto da ISPRA e contiene anche i contributi tecnici forniti da ARPA Toscana.

Per *ISPRA*:

Marina Masone ISPRA

Valeria Canè ISPRA

Per *ARPAT*:

Andrea Papi ARPAT

Francesca Andreis ARPAT

Il seguente personale ha svolto la visita in loco in data 20 luglio 2021

Marina Masone ISPRA

Valeria Canè ISPRA

Andrea Papi ARPAT

2 Impianto AIA Statale oggetto dell'Ispezione

2.1 Dati identificativi del gestore

Ragione Sociale: MASOL CONTINENTAL BIOFUEL s.r.l.

Sede stabilimento: Livorno

Gestore: Pier Giuseppe Polla

Delegato ambientale: Andrea Bagnoli

Impianto a rischio di incidente rilevante: Lo stabilimento NON è assoggettato al D.Lgs. 105/2015

Sistemi di gestione ambientale: MASOL CONTINENTAL BIOFUEL srl di Livorno è in possesso di certificazione ISO 14001:2015 emessa il 15 settembre 2009 n. 19679/2 e rinnovata con scadenza 2 agosto 2024.

Il Gestore ha trasmesso in allegato alla PEC del 2/7/2021 l'ultimo rapporto di audit svolto dall'Organismo di certificazione da cui si evince che non sono state sollevate non conformità né maggiori né minori.

Ulteriori informazioni sull'impianto oggetto della presente relazione, sono desumibili dalla domanda di AIA disponibile sul sito internet del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), all'indirizzo www.aia/minambiente.it.

2.2 Verifica pagamento tariffa del controllo ordinario e rapporto annuale di esercizio dell'impianto

In riferimento a quanto indicato nell'allegato IV del D.M. 6 marzo 2017, n. 58 "Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis", il Gestore ha inviato al MiTE e ad ISPRA, in data 29/01/2021 con nota prot. ISPRA n.4326, attestazione del pagamento della tariffa prevista per l'attività di controllo ordinario per il 2021 di euro 4720. Il Gestore ha trasmesso in allegato alla PEC del 02/07/2021 il foglio di calcolo della tariffa AIA versata e trasmessa con nota del 29/01/2021 la quietanza di pagamento di euro 4.720,00.

3 Evidenze oggettive, risultanze e relative azioni da intraprendere

3.1 Evidenze oggettive

L'attività di controllo si è svolta dal 19 luglio 2021 al 26 luglio 2021.

Il Gruppo Ispettivo ha preliminarmente analizzato la seguente documentazione disponibile:

- a. DM 69 del 18 marzo 2016 e s.m.i.
- b. DAP aggiornato al 26/02/2021
- c. Rapporto conclusivo della visita ispettiva precedente (marzo 2020)
- d. Questionario emergenza COVID
- e. Relazione di esercizio 2020
- f. Eventuali procedimenti AIA in corso (rinnovo, modifica sostanziale, modifica non sostanziale, dismissione, ecc ...)
- g. Comunicazioni del Gestore
- h. SGA (sito www.accredia.it)

Dall'esame della suddetta documentazione non sono emerse violazioni del decreto autorizzativo vigente.

Esiti visita ispettiva precedente

Si rappresenta che, a seguito della visita ispettiva precedente svoltasi nel marzo 2020, non sono state accertate violazioni; tuttavia, sono state poste alcune condizioni per il Gestore, cui il Gestore ha fornito riscontro come riportato nella tabella seguente.

Esiti visita ispettiva ordinaria precedente	
Riferimento al PIC/PMC	Evidenze acquisite
Condizione 1: In considerazione del fatto che il Decreto AIA al Capitolo "Rifiuti" comma 29) c) prevede espressamente che "ciascuna area di stoccaggio deve essere contrassegnata da tabelle,...,indicanti le norme per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente; devono, inoltre, essere riportati i codici CER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati", il Gestore dovrà integrare la cartellonistica riportando la dicitura per esteso delle categorie di pericolo ed i pittogrammi relativi a ciascuna categoria di pericolo e dovrà inviare ad ISPRA e a ARPAT evidenza dell'avvenuto intervento a mezzo rilievo fotografico entro 60 giorni dal ricevimento del presente rapporto conclusivo.	Il Gestore in data 07/05/2021 ha inoltrato la relazione contenente "Misure in risposta alle condizioni e alle raccomandazioni di cui al Rapporto Conclusivo ISPRA 2020/12097 del 11/03/2020". In relazione alla condizione 1, le foto della nuova cartellonistica sono riportate in allegato 1a). Per il codice CER 15.02.02* il GI ha verificato in sopralluogo la presenza di idonea cartellonistica riportante indicazione delle categorie di pericolo e ne ha acquisito rilievo fotografico.
Condizione 2: Il Gestore dovrà provvedere a rimuovere i fusti vuoti (contenitori delle resine) rinvenuti dal GI presso l'area deposito "stoccaggio	In relazione alla condizione 2 il Gestore ha provveduto ad allegare al par. 1.2 della

<p>resine nuove” collocandoli nelle aree destinate a deposito rifiuti da imballaggi e/o in altra idonea area e dovrà inviare ad ISPRA e a ARPAT evidenza dell’avvenuto intervento a mezzo rilievo fotografico entro 60 giorni dal ricevimento del presente rapporto conclusivo.</p> <p>Condizione 3: Il Gestore dovrà provvedere ad etichettare la cisternetta che il GI ha rilevato nel corridoio adiacente la camera calda e che il Gestore ha dichiarato contenere DFA (materia prima) da riutilizzare nel processo, con le indicazioni del contenuto ed eventuali informazioni aggiuntive previste dalle vigenti normative (Reg. 1272/2008) e dovrà inviare ad ISPRA e a ARPAT evidenza dell’avvenuto intervento a mezzo rilievo fotografico entro 60 giorni dal ricevimento del presente rapporto conclusivo.</p> <p>Condizione 4: Il Gestore dovrà provvedere ad etichettare le materie prime e/o i materiali in attesa di essere riutilizzati nel ciclo produttivo (serbatoio di acido cloridrico nei pressi della linea 1, cisternette di materiale in attesa di recupero nel ciclo produttivo (drenaggi, bonifiche di linee, ecc...), fusti non etichettati, ecc ...) con tutte le indicazioni per la loro manipolazione e per il contenimento dei rischi per la salute dell’uomo e per l’ambiente oltre ad eventuali informazioni aggiuntive previste dalle vigenti normative (Reg. 1272/2008) e dovrà inviare ad ISPRA e a ARPAT evidenza dell’avvenuto intervento a mezzo rilievo fotografico entro 60 giorni dal ricevimento del presente rapporto conclusivo.</p> <p>Condizione 5: Il Gestore dovrà adottare idonea soluzione tecnologica e/o gestionale per risolvere il problema derivante dagli elevati livelli di rumorosità pulsante rilevati presso il sistema di pompaggio del metanolo, attuato mediante pompa a diaframma ad aria, in esercizio, senza silenziatore, e dovrà inviare ad ISPRA e a ARPAT una nota esplicativa della soluzione adottata, eventualmente corredata di rilievo fotografico, entro 60 giorni dal ricevimento del presente rapporto conclusivo.</p> <p>Condizione 6: Con riferimento alle cisternette di ipoclorito di sodio poste in posizione limitrofa alle cisternette di policloruro di alluminio il Gestore dovrà effettuare una valutazione della compatibilità chimica delle suddette sostanze, ai fini del loro posizionamento</p>	<p>relazione suddetta l’evidenza fotografica dell’avvenuta rimozione dei fusti vuoti.</p> <p>In relazione alla condizione 3, le foto dell’avvenuta etichettatura della cisternetta sono riportate in allegato 1b).</p> <p>In relazione alla condizione 4, le foto dell’avvenuta etichettatura dei serbatoi, cisternette e fusti sono riportate in allegato 1c).</p> <p>In riferimento alla condizione 5 il Gestore ha provveduto a dettagliare nel par. 1.5 della relazione gli interventi effettuati, allegando l’evidenza fotografica dell’avvenuto intervento.</p> <p>In riferimento alla condizione 6 il Gestore ha provveduto a dettagliare nel par. 1.6 della relazione gli interventi effettuati, allegando l’evidenza fotografica dell’allontanamento</p>
---	---

<p>limitrofo, ed in caso di accertata incompatibilità chimica dovrà provvedere ad una diversa collocazione. Il Gestore dovrà inviare ad ISPRA e a ARPAT una nota con gli esiti della valutazione effettuata entro 60 giorni dal ricevimento del presente rapporto conclusivo.</p> <p>Condizione 7: Il Gestore dovrà adottare idonea soluzione tecnologica e/o gestionale per risolvere il problema legato alle emissioni odorigene che il GI ha rilevato presso l'impianto di trattamento delle acque ad alto COD.</p> <p>Condizione 8: Il Gestore dovrà sanare i refusi rilevati dal GI nella documentazione apportando le necessarie correzioni per renderla omogenea e rispondente a quanto autorizzato, anche in considerazione della numerosità delle aree destinate a stoccaggio temporaneo dei rifiuti.</p> <p>In particolare dovranno essere risolte le seguenti incongruenze documentali:</p> <ul style="list-style-type: none"> -sui formulari dei rifiuti pericolosi non sono riportati gli asterischi in corrispondenza dei relativi CER anche se sono indicate le classi di pericolosità; -nella legenda della planimetria che riporta l'indicazione delle aree di stoccaggio temporaneo rifiuti i CER relativi ai rifiuti pericolosi non sono contrassegnati con asterisco; <p>Nella planimetria di cui al punto precedente non risulta indicata una area che nel sopralluogo è risultata essere adibita a deposito materiali in attesa di caratterizzazione con la dicitura "altri rifiuti".</p> <p>Condizione 9: Il Gestore dovrà aggiornare il valore di soglia di 10.000 ppmv e ridurlo adeguandolo alle BAT di settore (almeno 5.000 ppmv)</p> <p>Condizione 10: In relazione alla prossima campagna fonometrica che sarà effettuata nel 2022, il Gestore dovrà inserire tra i punti di rilevamento all'interno dello Stabilimento il punto ove lavora la pompa del metanolo (a diaframma) che ha valori di emissione acustica importanti, specie se priva della propria insonorizzazione, con la pompa in funzione.</p>	<p>fisico delle cisternette, a seguito di valutazione di compatibilità chimica.</p> <p>In riferimento alla condizione 7, al par. 1.7 della relazione suddetta, il Gestore afferma di voler procedere ad una valutazione delle possibili alternative tecnologiche finalizzate alla risoluzione del problema.</p> <p>In riferimento alla condizione 8, al par. 1.8 della relazione suddetta, il Gestore afferma di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "aver proceduto ad aggiornare la procedura del SGA "IT-LVN-ENS-11.11-REV 03" (Gestione Rifiuti) per sottolineare a tutti gli operatori la necessità di riportare correttamente nei formulari e nei registri di carico e scarico gli asterischi relativi ai codici CER dei rifiuti pericolosi;" • "aver aggiornato la planimetria dei rifiuti andando a contrassegnare con gli asterischi i codici CER relativi alle aree di stoccaggio di rifiuti pericolosi" (evidenza dell'aggiornamento nell'allegato 2 a della relazione); • "aver aggiornato la planimetria dei rifiuti, andando a inserire l'area denominata "altri rifiuti" adibita a deposito materiali in attesa di caratterizzazione." <p>In riferimento alla condizione 9, al par. 1.9 della relazione suddetta, il Gestore afferma di aver provveduto a richiedere alla Ditta incaricata di aggiornare il valore di soglia a partire dal successivo report.</p> <p>Il Gestore si è impegnato ad effettuare la prossima campagna fonometrica nel rispetto di tale condizione.</p>
---	--

<p>Condizione 11: Nella prossima indagine sulle emissioni odorigene il Gestore dovrà inserire un punto di rilevamento in prossimità del disoleatore, con il disoleatore in esercizio, per valutare anche il suo contributo odorigeno.</p> <p>Raccomandazione 1: Nel corso del sopralluogo il GI ha rilevato che, oltre alle aree di deposito temporaneo dei rifiuti, sussistono all'interno dello stabilimento:</p> <p>1 - delle aree di stoccaggio di materie prime (come le resine) che non sono indicate in planimetria generale di stabilimento;</p> <p>2 – delle aree a piè di reparto produttivo in cui sono stoccate temporaneamente alcune sostanze (DFA o metilestere) d'uso provenienti da piccole manutenzioni in attesa di essere ricaricate all'interno del processo produttivo, anch'esse non indicate nella planimetria generale di impianto.</p> <p>Il GI raccomanda al Gestore di provvedere a sanare tali incongruenze.</p> <p>Raccomandazione 2: Si raccomanda al Gestore, in generale, di revisionare la documentazione di esercizio delle linee produttive, anche avvalendosi dei documenti redatti nell'ambito delle istruttorie in corso.</p>	<p>Il Gestore si è impegnato ad effettuare la prossima indagine sulle emissioni nel rispetto di tale condizione.</p> <p>Il GI ha verificato in sopralluogo il recepimento da parte del Gestore delle raccomandazioni 1 e 2.</p>
--	---

In base a quanto sopra, le condizioni poste a seguito della visita ispettiva del marzo 2020 si considerano ottemperate.

Il Gruppo Ispettivo con nota ISPRA prot. 33315 del 22/06/2021, nella quale veniva comunicato l'avvio di attività, ha chiesto al Gestore di fornire la seguente ulteriore documentazione:

1. conferma di quanto riportato nel DAP del 26 febbraio 2021 in merito al nominativo di Pier Giuseppe Polla quale Gestore ai fini ambientali e/o Delega del Gestore o di persona delegata a svolgere la funzione di Gestore ai fini ambientali nel corso della presente attività di controllo;
2. foglio di calcolo della tariffa AIA versata e trasmessa con nota del 29/01/2021;
3. ultimo rapporto di audit svolto dall'Organismo di certificazione;
4. elenco aggiornato delle apparecchiature critiche come da par. 9 del PMC;
5. elenco delle manutenzioni programmate e straordinarie effettuate nel 2021;
6. elenco delle verifiche di integrità effettuate sui serbatoi e sistemi di contenimento nel 2021 e relativi esiti;
7. in relazione ai risultati delle verifiche relative all'anno 2020 e ai bacini di contenimento codificati come segue: D1101 D110C D2014 D101 D110/A-B D111/A-B-C-D D120/A-B-C, evidenze delle avvenute manutenzioni;
8. bolle di accompagnamento, documenti di sicurezza e registrazione in ingresso relativamente all'ultima fornitura di acido cloridrico e di idrossido di sodio, come prescritto dal DM 69/2016 Allegato 1 Sez. B 3).

Il Gestore, con PEC del 02/07/2021 ha fornito la documentazione richiesta.

Dall'analisi di tutta la suddetta documentazione non sono emerse violazioni dell'atto autorizzativo vigente.

Videoconferenza di avvio e verifica documentale

Nel corso della videoconferenza di avvio e verifica documentale svoltasi in data 19 luglio 2021 sono emersi, tra l'altro, gli elementi salienti di seguito descritti.

Il Gestore ha trasmesso in allegato alla PEC del 16/6/2021 una nota in cui dichiara che non sono stati effettuati e/o programmati controlli per il 2021, per le apparecchiature di cui alla Tabella 4 par. 2.5.1. del PMC, in quanto i corrispondenti adempimenti risultano sospesi come da comunicazione protocollo 2021-AEF-000003-P del 04/01/2021.

Il Gestore, su richiesta del GI, ha dichiarato che nei primi sei mesi del 2021 non si sono verificati malfunzionamenti e/o eventi incidentali

Manutenzione ordinaria e straordinaria e apparecchiature critiche

Il Gestore ha dichiarato nella "Relazione annuale – 2020" che nel corso del 2020 l'impianto di produzione di energia termica ha subito n.1 interruzione per manutenzione straordinaria programmata e che l'impianto di produzione ha subito n.1 interruzione per manutenzione straordinaria programmata.

Il Gestore ha trasmesso in allegato alla PEC del 02/07/2021 l'elenco aggiornato delle apparecchiature critiche come da par. 9 del PMC e l'elenco delle manutenzioni programmate e straordinarie effettuate nel 2021.

Il Gestore ha anche trasmesso il documento "Piano di controllo delle apparecchiature critiche" aggiornato a settembre 2020.

Il Gestore ha dichiarato nella "Relazione annuale – 2020" che nel corso del 2020 sono state effettuate verifiche trimestrali su tutti i serbatoi, con controllo visivo di assenza di perdite, di tenuta e integrità dei bacini di contenimento; le verifiche eseguite hanno dato esito positivo.

Il Gestore ha trasmesso in allegato alla PEC del 02/07/2021 la relazione annuale di sintesi di ispezione dei serbatoi e delle linee aggiornato a settembre 2020.

Il Gestore ha trasmesso in allegato alla PEC del 02/07/2021:

- la tabella report di manutenzione 2021
- la tabella con gli ordini di lavoro per le manutenzioni straordinarie del 2021
- la lista dei controlli semestrali su serbatoi, bacini e tubazioni per il 1° e per il 2° trimestre
- report relativi alle manutenzioni effettuate sui bacini di contenimento codificati come segue:
 - D1101 D110C D2014
 - D101 D110/A-B
 - D111/A-B-C-D D120/A-B-C

Emissioni in atmosfera

Il Gestore, su richiesta del GI, dichiara che nei primi sei mesi del 2021 gli autocontrolli sono stati effettuati nel rispetto delle frequenze previste da PMC e non sono stati rilevati superamenti dei VLE per i parametri regolamentati.

Programma LDAR

Il Gestore ha dichiarato nella “Relazione annuale – 2020” che nel corso dell’anno 2020 è stata effettuata una campagna di monitoraggio straordinaria a febbraio, successivamente alla fermata per manutenzione, e una campagna di monitoraggio ordinaria a settembre.

Il GI ha richiesto di inserire nelle prossime relazioni annuali il trend relativo al monitoraggio delle emissioni fugitive ed all’attuazione del programma LDAR degli ultimi anni mediante un opportuno indicatore, che sarà individuato dal Gestore (Condizione n.1).

Scarichi idrici

Il Gestore ha dichiarato che tutti gli scarichi conferiscono a SAI con le caratteristiche di cui al Regolamento di conferimento. Inoltre, il Gestore, ha dichiarato che gli autocontrolli sulle acque reflue di neutralizzazione (SF3) non sono stati effettuati in quanto l’impianto non è attivo e risulta ad oggi dismesso.

Il Gestore precisa che nel recente DM 20 del 18/01/2021 gli autocontrolli al punto SF3 non sono più previsti né nel PIC né nel PMC

Il Gestore, su richiesta del GI, segnala che ARPAT ha richiesto che venga effettuato uno studio idrogeologico. Il monitoraggio della falda che durerà un anno e serve per valutare lo stato della falda, è iniziato a luglio ed è attualmente in corso.

Il Gestore si impegna a trasmettere gli esiti di tale monitoraggio a ISPRA e ARPAT appena disponibili.

Rifiuti

Il Gestore ha consegnato la planimetria dei depositi temporanei.

Rumore

Il Gestore ha condotto una nuova indagine fonometrica a giugno 2020 e nella “Relazione annuale – 2020” afferma che vi è il rispetto dei limiti di legge ai punti di rilevamento collocati al confine dell’impianto, comprensivi del punto aggiuntivo prescritto nel Rapporto conclusivo Prot. n. 2020/12097 del 11/03/2020.

Emissioni odorigene

Il Gestore nella “Relazione annuale – 2020” dichiara che i risultati numerici del monitoraggio eseguito a giugno 2018 “hanno permesso di valutare come le emissioni di Masol Continental Biofuel siano da ritenersi non significative per la determinazione di concentrazioni di odori in aria ambiente.”

In riferimento alla condizione 7 formulata a seguito della V.I. precedente, il Gestore ha affermato di voler procedere ad una valutazione delle possibili alternative tecnologiche finalizzate alla

risoluzione del problema degli odorigeni. Il GI richiede di fornire evidenza degli esiti di tale valutazione (Condizione n.2).

3.2 *Visita in loco*

Il giorno 21 luglio 2021 si è svolta la visita in loco, i cui esiti sono stati discussi con il Gestore in occasione della videoconferenza di chiusura dell'attività di controllo tenutasi in data 26 luglio 2021.

Nel corso della visita in loco sono emersi, tra l'altro, gli elementi salienti di seguito descritti.

Deposito stoccaggio resine

Il GI si è recato presso il deposito resine che è suddiviso in due parti: da una parte sono presenti big bags contenenti le resine esaurite (CER 16.08.07*) e dall'altra parte sono presenti fusti contenenti resine anioniche a base acida in fase solida granulare

Altre aree di stabilimento

Il GI ha rilevato la presenza di fusti di schiumogeno per antincendio vicino al relativo serbatoio che sono privi di bacino di contenimento. Il Gestore dichiara che il bacino di contenimento non è necessario poiché si tratta di sostanze che non sono nocive per l'ambiente.

Sala controllo

Il GI si è recato presso la sala controllo ove ha visionato a video lo stato di esercizio e si sistemi di controllo a DCS. In particolare il GI ha preso visione dello stato di esercizio al momento del sopralluogo e del treno di esterificazione (linea 1) e dello stato di esercizio della colonna del metanolo Il GI ha rilevato che in sala controllo è disponibile su cartaceo il manuale operativo delle linee, con le procedure per la gestione del DCS ed in particolare dei sistemi di allarme. Il GI ha anche visionato lo storico degli allarmi.

Il GI ha rilevato che sulla linea vapore sono presenti flange ammalorate. Il GI ha richiesto che tali flange debbano essere sottoposte a manutenzione e/o che tale tratto della linea vapore debba essere protetto con coibentazione (Condizione n.3).

Centrale termica

Il GI si è recato presso la centrale termica ove ha visionato le caldaie delle quali una era in funzione e l'altra era ferma. La caldaia in funzione afferiva al camino E10 bis.

Il GI ha rilevato la presenza di fusti contenenti additivi per caldaia, posizionati su vasca di contenimento, di cassonetti di rifiuti assimilabile a rifiuti urbani. Il GI ritiene che tali cassonetti debbano riportare indicazione sul contenuto e eventuali ulteriori informazione qualora trattasi di rifiuti pericolosi.

Il GI ha rilevato la presenza di un cassone contenente materiale di manutenzione e ritiene che tale materiale debba essere stoccato come attrezzatura di manutenzione e, pertanto, l'area debba essere delimitata e debba riportare opportuna indicazione.

Il Gestore ha già provveduto a delimitare e contrassegnare tale area e contrassegnare i cassonetti contenenti rifiuti con le indicazioni sul contenuto.

Officina

Il GI si è recato presso il locale officina ove ha rilevato la presenza di un cassonetto di rifiuti assimilabile a rifiuti urbani oltre a due fusti contenenti rifiuti pericolosi (CER 15.01.11* e CER 12.01.20*). Il GI ritiene che le etichettature presenti debbano essere integrate con indicazioni tecniche e generali per il trasporto e la manipolazione. (Condizione n.4)

ITAR

Il GI si è recato presso l'ITAR ove ha rilevato la presenza di due serbatoi contenenti rispettivamente policloruro di Al 18% e NaClO ciascuno su bacino di contenimento.

ATTIVITA' DI CAMPIONAMENTO

Nel corso del controllo ordinario 2021 non sono state programmate né effettuate attività di campionamento sulle matrici ambientali.

3.3 Risultanze e relative azioni da intraprendere

Per effetto dell'attività di controllo sono state individuate alcune condizioni per il Gestore, indicate nei verbali di cui sopra o emerse nel corso degli approfondimenti successivi.

In particolare:

Condizione n. 1: Il GI ha richiesto di inserire nelle prossime relazioni annuali il trend relativo al monitoraggio delle emissioni fuggitive ed all'attuazione del programma LDAR degli ultimi anni mediante un opportuno indicatore, che sarà individuato dal Gestore.

Condizione n. 2: Con riferimento alla potenziale emissione di odori da talune sezioni dell'impianto, il Gestore ha affermato di voler procedere ad una valutazione delle possibili alternative tecnologiche finalizzate alla risoluzione del problema dei composti odorigeni.

Il GI richiede al Gestore di inviare a ISPRA e ARPAT entro 60 giorni una nota in cui siano descritti gli esiti di tale valutazione e la soluzione individuata nonché il relativo cronoprogramma attuativo per la posa in opera.

Condizione n. 3: Il GI ha rilevato che sulla linea vapore da caldaia in locale centrale termica sono presenti flange ammalorate. Il GI ha richiesto che tali flange debbano essere inserite nel cronoprogramma manutentivo e che tale manutenzione sia espletata entro 6 mesi. Inoltre il GI ha richiesto che tale tratto della linea vapore sia protetto con coibentazione.

Condizione n. 4: Il GI si è recato presso il locale officina ove ha rilevato la presenza di un cassonetto di rifiuti assimilabile a rifiuti urbani oltre a due fusti contenenti rifiuti pericolosi (CER 15.01.11* e CER 12.01.20*). Il GI ritiene che le etichettature presenti debbano essere integrate con indicazioni tecniche e generali per il trasporto e la manipolazione, e richiede che siano trasmesse a ISPRA e ARPAT le relative evidenze entro 30 giorni.

Tali condizioni vengono comunicate al Gestore contestualmente alla trasmissione del presente rapporto.

Per effetto dell'attività di controllo non sono state accertate, alla data del presente Rapporto, violazioni del decreto autorizzativo in epigrafe.

Sulla base delle sopra citate circostanze non sono previsti ulteriori accertamenti.

Il presente Rapporto conclusivo, valido come Relazione visita in loco, redatto ai sensi dell'art. 29-decies, comma 5, contiene i pertinenti riscontri in merito alla conformità dell'installazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa degli esiti dell'attività di controllo.

Date attività di controllo	Dal 19 luglio 2021 al 26 luglio 2021
Data visita in loco	21 luglio 2021
Data chiusura attività controllo	26 luglio 2021
Campionamenti	NO
Violazioni amministrative	NO
Violazioni penali	NO
Condizioni per il gestore	SI